



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente

**Ordinanza n. 2329 del 29/10/2024**

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI ARMI BIANCHE E COLTELLI DI QUALSIASI GENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI “LUCCA COMICS AND GAMES “FIERA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, DEL FILM DI ANIMAZIONE, DELL’ILLUSTRAZIONE E DEL GIOCO, IN PROGRAMMA A LUCCA NEI GIORNI DAL 30 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

dal giorno 30 ottobre al 3 novembre 2024 avrà luogo la Fiera Internazionale del Fumetto, del Film di Animazione, dell’Illustrazione e del Gioco denominata “**LUCCA COMICS AND GAMES**”;

- al riguardo la Questura di Lucca con nota del 07/10/2024 prot n. 180617 ha richiesto l’emissione di apposito provvedimento rivolto agli esercizi commerciali, anche temporanei (temporary store) presenti all’interno del Centro Storico di Lucca, di divieto di vendita nei giorni della rassegna di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezione di:

- a) simulacri e riproduzione ornamentali privi di punta e filo tagliente purché vengono trasportati in confezioni da viaggio;
- b) coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche;

**considerato** che le misure richieste dalla Questura di Lucca rivestono importanza al fine di garantire la massima sicurezza;

**dato atto** che il potere di ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell’art. 54 comma 4 del del D.lgs 267/2000;

**quanto sopra premesso ritenuto di disporre:**

- ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il divieto agli esercizi commerciali, anche temporanei (cd. *temporary store*) presenti all’interno del Centro Storico di Lucca nei giorni dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, di:

- 1) vendita di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezioni di:
  - a) simulacri e riproduzione ornamentali privi di punta e filo tagliente purché vengono trasportati in confezioni da viaggio;
  - b) coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche;

**visti:**

- il D.Lgs 267/2000, recante *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali* ;
- la circolare del Ministro dell’Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza, n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- la richiesta pervenuta dalla Questura di Lucca prot. 180617 del 07/10/2024,



## ORDINA

ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in occasione della Fiera Internazionale "**LUCCA COMICS AND GAMES**" in programma in Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 il divieto agli esercizi commerciali, anche temporanei (cd. *temporary store*) ubicati nel centro storico, di:

- 1) vendita di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezioni di:
  - a) simulacri e riproduzione ornamentali privi di punta e filo tagliente purché vengono trasportati in confezioni da viaggio;
  - b) coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche;

### significa che:

- della emissione della presente ordinanza è stata data comunicazione al Prefetto;

### dispone

- che ai sensi dell'art 7 L. 241/1990, sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa all'Associazioni di Categoria ;

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Questura, alla Prefettura, al Comando della Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

### avverte

- che l'accertato mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini e alle condizioni previste dal D.Lgs 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971;

IL SINDACO  
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.